



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 4 maggio 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 4 MAGGIO 2012

1. Ricorso A.C.R. MESSINA S.R.L.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 e penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per l'operato ascritto al suo Presidente, all'epoca dei fatti, seguito deferimento del Procuratore Federale - n. 1996/92 pf 11-12 GR/mg - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda e riduce la penalizzazione a due punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione sportiva. Conferma nel resto.

2. Ricorso RENATO CURI ANGOLANA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Parmigiani Josè Augusto seguito gara Olympia Agnonese/Renato Curi Angolana del 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012)

RESPINTO

3. Ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. calciatore LA TORRE GIUSEPPE

avverso la sanzione della squalifica fino al 26.1.2015 inflitta seguito gara Galatro/Nuova Tropea del 22.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 116 del 14.3.2012)

INAMMISSIBILE

4. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. calc. VILAFRANCA CARMELO

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2014 inflittagli seguito gara Citta di Bagheria/Montemaggiore del 7.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 226 del 20.12.2011)

INAMMISSIBILE

5. Ricorso A.S.D. AZZURRA S. ANNA 1970

avverso la sanzione della squalifica fino al 25.5.2012 inflitta al calciatore Parolin Matteo seguito gara Azzurra S. Anna/Virtus Romano del 25.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 65 del 12.4.2012)

INAMMISSIBILE

6. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2012 inflitta al calciatore Calviello Martino, tesserato in favore dell'A.S.D. Real Faggiano, seguito gara Real Faggiano/Gioventù Laterza del 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Taranto – Com. Uff. n. 48 del 23.2.2012)

ACCOLTO, e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Calviello Martino nella squalifica fino al 31.12.2014.

7. Ricorso S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL

avverso decisioni merito gara Adrano Calcio 2010/Acireale Calcio 1946 del 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 130 del 18.4.2012)

RESPINTO

8. Ricorso A.S.D. ACQUI CALCIO 1911

avverso le sanzioni:

- della perdita della gara per 0-3;
- della penalizzazione di 1 punto in classifica;
- dell'ammenda di €1.000,00,

inflitta alla reclamante seguito gara Acqui Calcio/Cantu GS Sanpaolo del 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 26.4.2012)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento